

**PROVINCIA DI LECCE****SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

Lecce, 23 aprile 2021

Prot. n° _____

Allegati: 1

Resp. proc. Dott. S. Francioso

PEC ambiente@cert.provincia.le.it**Alla R.E.I. Recupero Ecologico Inerti S.r.l.**reisrl@pec.it

Comune di Galatone

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Dap Lecce

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Discarica monomateriale rifiuti contenenti amianto sita in agro di Galatone della R.E.I. S.r.l. Comunicazione di modifica di AIA ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 prot. n. 3415 del 26.01.2021.
Diffida prot. n. 13271 del 26.03.2021.
Memorie scritte ex art. 10 L. n. 241/1990 prot. n. 14850 del 07.04.2021.

Con riferimento alle memorie scritte ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, acquisite al prot. n. 14850 del 07.04.2021, si precisa quanto segue.

1. Preliminarmente, si ribadisce il contenuto della ns. nota prot. n. 13271 del 26.03.2021, evidenziando che la stessa scaturisce in parte dalle attività di controllo svolte dalla Polizia Provinciale e in parte, come già evidenziato nella stessa nota, dagli esiti della consulenza tecnica depositata in Procura e trasmessa da questa allo scrivente Servizio, con nota del 11.02.2021, per i conseguenti adempimenti di competenza; a ciò si aggiunga che la sentenza n. 35/2021 della 2ª Sezione Penale del Tribunale di Lecce risolve meramente la questione della responsabilità penale con estinzione del reato per morte dell'imputato, ma demanda agli organi amministrativi competenti le determinazioni necessarie per scongiurare effetti lesivi permanenti in relazione alla tipologia di rifiuti che risultano essere stati raccolti e gestiti presso la discarica.
2. Non è in discussione quindi il progetto approvato con la Determinazione n° 522 del 14/03/2013. La determinazione di improcedibilità, comunicata in data 26.03.2021, riguarda la modifica proposta, tenendo conto delle criticità emerse dalla consulenza tecnica e dei necessari adeguamenti di cui non vi è traccia nella comunicazione del 26.01.2021; infatti la stessa si limita a ritenere superate, a seguito di provvedimento giudiziale penale, le criticità rilevate, senza essere supportata da un adeguato progetto tecnico.

lett. riscontro modifica AIA REI 23 aprile 2021

Pagina 1 di 2

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

3. La messa in sicurezza della discarica non può ritenersi effettuata con il solo intervento di messa in sicurezza preventiva e d'urgenza, posto in essere da codesta società a seguito del controllo della Polizia Provinciale e documentato dalla stessa nel Verbale del 06.06.2017, ma è, invece, un onere inderogabile della società quello di conformarsi alle migliori tecniche di abbancamento dei rifiuti in discarica, che devono avvenire con modalità di massima sicurezza e cautela, tese ad evitare la rottura degli involucri, la frantumazione del materiale contenuto e la eventuale dispersione nell'atmosfera delle fibre di amianto.

In sostanza, quindi, ciò che si richiede alla società, anche alla luce di quanto indicato nella sentenza n. 35/2021 della 2ª Sezione Penale del Tribunale di Lecce, è l'adozione di ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle già adottate, mediante coltivazione per settori o trincee di adeguate dimensioni, con setti divisorii atti a impedire il passaggio dei mezzi sui rifiuti: passaggio che deve essere realizzato su percorsi in roccia o terrapieni di separazione tra celle o trincee.


4. Le valutazioni espresse nella nota del 26.03.2021 sono frutto di approfondimenti tecnici risultanti dalle osservazioni degli enti preposti alla tutela dell'ambiente e della salute, che hanno ritenuto, per i motivi sopra evidenziati, insufficienti gli accorgimenti apportati dalla società con la comunicazione di modifiche ex art. 29-nonies inoltrata il 26.01.2021. Infatti, nella relazione tecnica allegata all'istanza, il proponente si limita a ritenere superate le criticità emerse nella consulenza tecnica, senza evidenziare accorgimenti tecnici tesi a garantire la qualità dell'aria, della falda e dell'ambiente in generale.

Tutto ciò premesso e considerato, non facendo questione di quanto già autorizzato, si conferma la nota prot. n. 13271 del 26/03/2021 e si prende atto degli aggiornamenti migliorativi proposti rispetto alla prima comunicazione di modifica, contenuti nella Vs. ultima nota acquisita al prot. 14850 del 07.04.2021 (*che qui si allega*).

Pertanto, nulla osta affinché codesta società presenti la proposta, che, alla luce della normativa attualmente vigente e delle osservazioni indicate nella nostra presente nota ed in quella precedente del 26.03.2021, consenta l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie di abbancamento dei rifiuti di amianto in discarica, e che, completa di tutti gli elaborati tecnici, consenta una valutazione esaustiva da parte degli enti, i quali saranno convocati in apposita Conferenza dei Servizi.

Nelle more, resta fermo il divieto per la società di ricevere nell'impianto rifiuti contenenti amianto.

P.O. Gestione Procedimenti Autorizzativi
Dott. Salvatore Francioso



Il Dirigente del Servizio
Avv. Antonio Arno



Provincia di Lecce
Ufficio Ambiente
Via Botti
73100 LECCE
ambiente@cert.provincia.le.it

Prot.: 026/21

Cavallino, 02 aprile 2021

Oggetto: *Discarica per rifiuti inerti e per materiali da costruzione contenenti amianto sita in agro di Galatone Località Vignali-Castellino (AIA Det. Dir. n. 83 del 19/91/2011); Nota prot. N. 3415 del 26.01.2021 di Modifica AIA ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 - Riscontro Vs. nota del 26/03/2021 (prot. N. 0013271/2021) – Memorie scritte ex art. 10, L. n. 241/1990.*

Spett.le Amministrazione provinciale Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, riscontrando la Vostra del 26/03/2021, con la presente, da considerarsi anche quale memoria ex art. 10 Legge n. 241/90, si specifica quanto appresso.

Si contestano fermamente tutte le motivazioni del preannunciato procedimento di revoca AIA riportate nella nota in oggetto epigrafata.

- **Sulla “improcedibilità” della istanza di modifica Nota prot. N. 3415 del 26.01.2021 di Modifica AIA ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006**

Non si comprende per quale ragione nella modifica proposta si sarebbe dovuto prevedere una differente modalità di abbancamento del rifiuto contenente amianto nella sezione di discarica a questa dedicata. Ed invero, le modalità previste di abbancamento dei rifiuti contenenti amianto, “OGGI” ritenute non conformi al D.M. 248/2004 e al D.M. 27/09/2010, non rappresentano un’iniziativa od una scelta del gestore ma costituiscono mera attuazione del progetto di coltivazione della discarica descritto negli elaborati MR-01 (Relazione Generale), MT-03 (Planimetria fasi di abbancamento) e MT-05 (Fasi di abbancamento – sezioni) approvato proprio da codesta Provincia con D.D. n. 522/2013. Siffatto sistema, quindi regolarmente approvato, non è stato mai contestato da Codesto Ente Provinciale, né da ARPA Puglia e/o dalla ASL competente, né in sede di esame istruttorio del progetto, né tantomeno nei controlli successivi, come si evince dal rapporto conclusivo di ispezione ordinaria AIA del 2014, allegato alla presente per verifica e riscontro.

In particolare, in sede di conferenza dei servizi, sono state analizzate e discusse tutte le fasi di costruzione e gestione dell’impianto, alla presenza dei rappresentanti di ARPA e ASL che nulla hanno eccepito riguardo il metodo di abbancamento dei rifiuti. E’ indubbio che, nel contesto di un esame istruttorio di un progetto, eventuali difformità rispetto a norme vigenti determinano e necessitano la verbalizzazione, in conferenza dei servizi, delle

osservazioni/contestazioni di merito da parte dei rappresentanti degli Enti convenuti. Tali contestazioni possono risolversi in una richiesta di integrazioni/modifiche al progetto o in un rigetto dell'istanza. Nel caso del progetto approvato dalla Provincia di Lecce con D.D. n. 522/2013, nessun dubbio è sorto o è stato espresso dai tecnici di Provincia, ARPA e ASL in merito al sistema di abbancamento dei rifiuti in discarica.

D'altronde, il sistema di abbancamento dei rifiuti previsto dal progetto approvato dalla Provincia di Lecce con D.D. 522/2013 è del tutto identico a quello di altri impianti dello stesso genere autorizzati recentemente in altre regioni; solo a titolo di esempio, la discarica ACTA di Ferrera Erbognone (PV), di cui erano state allegate delle foto estremamente chiare ed emblematiche nella relazione allegata all'istanza del 26/01/2021. Va detto che tale discarica è stata autorizzata dalla Regione Lombardia nel 2015 mediante un progetto di coltivazione che prevedeva un abbancamento dei rifiuti in n. 2 strati sovrapposti, senza interposizione di piste o trincee, ma semplicemente prevedendo la posa in opera, ogni 5 metri di spessore di rifiuti, di una copertura "interstrato" dello spessore di 40 cm, ovvero doppio rispetto a quello minimo previsto dal DM 27/09/2010 (20 cm). A riprova di quanto detto, si allegano alla presente le TAV. 31-32-33-34 del progetto della discarica di Ferrera Erbognone approvato dalla Regione Lombardia contenenti le sezioni di abbancamento.

Ciò detto, si ribadisce che il sistema di abbancamento dei rifiuti adottato fino al momento dell'interruzione dell'attività cagionata dal sequestro giudiziario era di fatto e a tutti gli effetti autorizzato dall'Autorità competente e conforme al progetto da quest'ultima approvato.

- ***Sulle ulteriori circostanze descritte nella Vostra del 26/03/2021 (prot. N. 0013271/2021) che hanno comportato l'avvio del procedimento di revoca della autorizzazione n. 83/2011***

Preliminarmente non si può non sottolineare lo stupore che ha accompagnato la lettura delle "circostanze" riportate nella Vostra comunicazione, stante oggi l'assoluta inconferenza delle stesse alla luce del semplice dato di fatto per il quale ivi si riportano rilievi formulati nella nota n. 33960 del 09/06/2017, senza tener conto che tutti tali rilievi sono stati già "sanati" immediatamente come si evince dal sopralluogo, a Voi noto, della Polizia Provinciale del 06/06/2017 e cioè ben 4 (quattro) anni addietro.

Ciò premesso, con riferimento alle circostanze elencate ai punti 1-2-3 della citata nota del 26/03/2021 si fa presente quanto segue.

Sul punto 1.

La diffida inoltrata dal Servizio Ambiente con nota prot. n. 33960 recante la data del 07/06/2017 (trasmessa il 09/06/2017), richiama le criticità riscontrate e verbalizzate dalla Polizia Provinciale nel sopralluogo del 26/05/2017; nella diffida, incredibilmente si omette di tenere conto dell'esito del successivo sopralluogo del 06/06/2017 (antecedente alla diffida!), con il quale i medesimi funzionari della Polizia Provinciale hanno constatato, verificato e verbalizzato le seguenti circostanze (si riportano citazioni testuale estratte dal verbale di cui si allega copia per riscontro):

- Dall'esame visivo dei rifiuti sulla parte superiore dei lotti già completati o in fase di completamento del livello 3 risulta che il 90% della superficie è stata ricoperta dal "tessuto non tessuto" di colore verde.
- Da un esame visivo della parte superiore dei lotti non emerge alcuna situazione di criticità in riferimento l'imballo degli stessi.
- Da un esame visivo del fronte dei lotti, a vista, si evince che i colli che in sede di sopralluogo del 26 maggio presentavano l'imballo danneggiato, ad oggi risultano essere stati messi in sicurezza apportando la riparazione delle plastiche danneggiate.
- Dallo stesso esame visivo del fronte non veniva più riscontrata la presenza di lastre di amianto prive di incapsulamento.

Quanto sopra rende conto delle azioni correttive attuate dal gestore nei giorni immediatamente successivi al sopralluogo del 26/05/2017. In particolare, il gestore aveva all'epoca provveduto immediatamente alla riparazione di tutti gli involucri plastici danneggiati, sovrapponendo ai fori e agli strappi dei fogli di polietilene della stessa tipologia di quelli costituenti l'imballaggio originario fissati con apposito nastro adesivo da imballaggio per materiali contenenti amianto. Alcuni bigbags forati sono stati invece re-insaccati all'interno di omologhi bigbags di dimensioni maggiori.

Dal verbale della Polizia Provinciale del 06/06/2017, stranamente non considerato dal successivo atto di diffida prot. n. 33960 del 07/06/2017 (trasmesso il 09/06/2017), si evince chiaramente, che il gestore della discarica aveva sollecitamente attuato, nel giro di pochi giorni, tutte le azioni correttive e di messa in sicurezza richieste per la risoluzione delle criticità contestate nel precedente sopralluogo del 26/05/2017. Per quanto detto, la suddetta diffida prot. n. 33960 del 07/06/2017 risultava palesemente e incontrovertibilmente immotivata (se non nulla in quanto basata su presupposti inesistenti), in quanto faceva riferimento a criticità che erano già state corrette e sanate ancor prima che la stessa fosse redatta e trasmessa. Ad oggi non è intervenuta successivamente alcuna reiterazione delle violazioni che possa giustificare il ricorso all'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 29-decies del D.L. 152/2006.

Ed ancora, successivamente, all'inizio di luglio del 2017, la R.E.I. s.r.l. acquistò il materiale inerte per il ricoprimento dei rifiuti e procedette alla posa in opera di uno strato di copertura dello spessore di circa 50 cm. Per una circostanza fortuita, i suddetti lavori sono comprovati e contestualizzati temporalmente da una foto satellitare scattata il 09/07/2017, allegata in copia alla presente e disponibile alla pubblica consultazione su Google Earth. I lavori in questione si conclusero il giorno prima che venisse notificato il provvedimento di sequestro preventivo della vasca mono-materiale per rifiuti contenenti amianto, reso esecutivo ed attuato in data 11/07/2017.

Sul punto 2.

La relazione del consulente tecnico della Procura della Repubblica citata al punto 2. della nota del 26/03/2021, è stata a sua volta contestata in tutte le parti che facevano

riferimento alla presenza di un pericolo ambientale, che, secondo la stessa formulazione del tecnico, era peraltro "potenziale" e non accertato. A tale proposito, si fa presente che, se vi fosse stato rilascio di fibre dai manufatti già smaltiti in discarica, le stesse si sarebbero depositate sul fondo della stessa, vista l'esistenza di un pacchetto di impermeabilizzazione costituito da 2 metri di argilla compattata e da geo-membrana in HDPE da 2 mm. Ebbene, le fibre non sono state rilevate neanche nel percolato di discarica estratto dal fondo della discarica e sottoposto a determinazioni analitiche eseguite prima del conferimento presso gli impianti di trattamento autorizzati. Tanto basta a dimostrare che non si è verificata la paventata frantumazione dei materiali in cemento-amianto presenti in discarica.

A tutt'oggi, nessuno, né il consulente tecnico della Procura né ARPA Puglia, ha mai riscontrato l'esistenza di una qualsiasi tipologia di danno o inquinamento ambientale ascrivibile o correlabile all'attività della discarica. Al contrario, tutti i rapporti di prova delle attività di monitoraggio dell'aria prodotti dimostrano che non si è mai registrata la presenza - nell'aria ambiente circostante la discarica - di fibre di amianto in concentrazioni superiori ai normali valori di fondo delle aree rurali. Peraltro, il procedimento penale nell'ambito del quale fu redatta la perizia del consulente della Procura della Repubblica (perizia in cui, lo si ripete, non si afferma mai ed in nessun modo l'esistenza di un danno ambientale), come a Voi noto, è estinto con sentenza n. 35 del 13/01/2021.

Sul punto 3.

Generica, immotivata e palesemente non veritiera ed in contraddizione con atti noti alla stessa Amministrazione, si evidenzia la circostanza di cui al punto 3.: *"non risultano allo stato attuale poste in essere le misure di messa in sicurezza della discarica"*.

Preliminarmente non si comprende cosa intenda Codesta Amministrazione per *"stato attuale"*; ed invero, l'ultimo sopralluogo effettuato dalla Polizia Provinciale, lo si ripete, risale al 06/06/2017 h. 11.00 e cioè a ben quattro anni addietro; peraltro sopralluogo con esito positivo in ogni sua parte.

Tale circostanza risulta davvero incomprensibile e certamente foriera di incomprensioni che, tuttavia, non possono essere in alcun modo accettate.

Ed invero, il rilievo della mancata attuazione delle misure di messa in sicurezza della discarica menzionate al punto 3. della nota del 26/03/2021, si rifà evidentemente e nuovamente al verbale di sopralluogo della Polizia Provinciale del 26/05/2017 poi superato in ogni suo rilievo dal verbale del 06/06/2017, che afferma l'esatto contrario. Né si comprende quali ulteriori misure di messa in sicurezza - che nessuna Autorità competente, tantomeno la Provincia di Lecce, si è peritata di richiedere o prescrivere prima della citata nota del 26/03/2021 - avrebbe dovuto porre in essere il gestore. Ed anzi la R.E.I. s.r.l., nel frattempo, aveva anche provveduto ad attuare tutte le azioni manutentive ordinarie e straordinarie (taglio della vegetazione infestante, sostituzione delle pompe di sollevamento del percolato, riparazione dei terrapieni in argilla e delle geo-membrane del sistema di impermeabilizzazione laterale del catino).

..*.*.*

Si precisa che con l'istanza di variante AIA di tipo non sostanziale trasmessa a Codesta Spett.le Provincia il 26/01/2021, la R.E.I. s.r.l. ha inteso unicamente formalizzare le

procedure gestionali e le misure correttive da attuare al fine di evitare nel futuro il ripetersi delle criticità rilevate nel sopralluogo del 26/05/2017 e quelle contestate dal consulente tecnico della Procura della Repubblica. In particolare, le varianti proposte riguardano:

- la modifica della frequenza di ricoprimento dei rifiuti, da semestrale come prevista dalla D.D. 522/2013 a giornaliera;
- l'introduzione di controlli e di procedure di accettazione più accurate funzionali alla verifica della conformità dei rifiuti in ingresso e al respingimento dei carichi non conformi;
- l'introduzione di procedure per il controllo e l'eventuale riparazione immediata degli involucri di imballaggio danneggiati durante le operazioni di scarico e collocamento in discarica dei manufatti in cemento-amianto;
- modifica delle modalità di scarico dei rifiuti atta ad impedire le manovre dei mezzi di trasporto rifiuti all'interno della discarica.

Ciò premesso,

come sopra detto, il sistema di abbancamento dei rifiuti adottato fino al momento dell'interruzione dell'attività cagionata dal sequestro giudiziario era di fatto ed a tutti gli effetti autorizzato dall'Autorità competente e conforme al progetto da quest'ultima approvato. Laddove la medesima Autorità, oggi, dovesse ritenere che tale sistema non sia conforme alla normativa vigente, **la stessa dovrà farsi carico delle proprie responsabilità e dei danni economici cagionati alla R.E.I. s.r.l., per non aver rilevato nei tempi e nei modi dovuti, eventuali difformità a quanto approvato rispetto al dettato normativo.**

La decisione di chiudere un impianto che non ha causato alcun problema ambientale e che ha anzi contribuito - fino a quando è stato in funzione - a risolvere il grave problema dell'abbandono incontrollato dei manufatti in eternit, operando nei limiti e nel rispetto dell'autorizzazione ricevuta, è gravido di conseguenze e responsabilità. Da un lato l'impresa, che non ha colpe né responsabilità in tale frangente, subirà un danno economico gravissimo, non solo in termini di mancato profitto, ma soprattutto di perdita netta e non compensabile delle importanti risorse finanziarie già investite per realizzare l'opera in conformità al dettato autorizzativo, con particolare riferimento alle Determine Dirigenziali n. 83/2011 e n. 522/2013 della Vostra Amministrazione. Dall'altra parte l'ambiente e il territorio, già deturpato e contaminato dall'incontrollata proliferazione degli smaltimenti illegali di manufatti in eternit, patirà ulteriori conseguenze derivanti dalla chiusura dell'unico impianto che potrebbe contrastare il ricorso a siffatte pratiche.

Si stigmatizza, infine, il fatto che l'Ente Provinciale abbia adottato le conclusioni e le determinazioni di cui alla nota del 26/03/2021 senza neanche essersi peritato di disporre un sopralluogo di verifica atto ad accertare lo stato dei luoghi dell'impianto a distanza di quasi 4 anni dall'ultimo sopralluogo ufficiale. Ne consegue che tutte le contestazioni mosse nella nota del 26/03/2021 sono destituite di qualsiasi fondamento, in quanto codesto Ente Provinciale, non avendo effettuato un sopralluogo di verifica, non ha potuto appurare la totale assenza di criticità, basando le proprie determinazioni e contestazioni unicamente

sull'esito di un sopralluogo avvenuto addirittura nel lontano maggio del 2017. A tale proposito, lo scrivente tiene a ribadire:

- che, in attesa del riscontro di codesto Spett.le Ente alla propria istanza, REI S.r.l. non ha ripreso le attività di smaltimento dei materiali contenenti amianto, per cui la diffida a sospendere tali attività è del tutto superflua, visto che le stesse non sono affatto riprese, nonostante l'esito della sentenza di gennaio 2021;
- che, grazie alle azioni correttive e di messa in sicurezza attuate nel 2017, non esistono colli di manufatti in eternit con involucri danneggiati e l'intero volume di rifiuti presente in discarica è da oltre 3 anni sormontato da uno strato di terreno di copertura dello spessore di circa 50 cm.

A testimonianza di quanto testé affermato, si allega alla presente documentazione fotografica aggiornata e pregressa, nonché perizia giurata attestante lo stato dei luoghi al 29/03/2021.

..*.*.*

Ciò che procura maggior amarezza è la constatazione data dai fatti e comprovata dal contenuto della Vostra del 26/03/2021, della mancanza di disponibilità al dialogo ed al confronto costruttivo. La R.E.I. s.r.l. ha proposto una soluzione per evitare qualsiasi manovra di mezzi pesanti nella discarica. Laddove la soluzione proposta non fosse ritenuta idonea a risolvere il problema, Codesto Spett.le Ente avrebbe anche potuto (e dovuto !) istituire un tavolo tecnico invitando la scrivente ad elaborare ulteriori proposte di modifica al legittimo piano di coltivazione della discarica, che lo stesso Ente aveva a suo tempo approvato. Tanto più che esistono possibili soluzioni alternative che potrebbero mantenere in funzione un impianto che, in questo momento, sarebbe di enorme importanza e utilità per il territorio, in quanto potrebbe fornire un servizio attualmente del tutto assente e la cui assenza sta determinando conseguenze gravissime per l'ambiente, ormai costellato da manufatti in eternit smontati e abbandonati praticamente ovunque nelle campagne del Salento.

A tale proposito, dalla lettura di alcuni articoli di stampa apparsi il 31/03/2021, si è appreso, con autentico stupore, che **Codesto Ente, in data 11 marzo 2021, avrebbe in effetti istituito un tavolo tecnico a cui ha partecipato oltre ad ARPA, SPESAL ASL Lecce, anche il Comune di Galatone con il Sindaco, gran parte della Giunta comunale ed il proprio Ufficio Tecnico.** In tale sede (da informazioni assunte presso gli uffici del Comune di Galatone) pare si sia espresso parere negativo alla modifica AIA non sostanziale proposta da REI S.r.l. in data 26/01/2021.

Tale "Tavolo Tecnico" ha evidentemente assunto carattere decisorio e non istruttorio. La R.E.I. s.r.l. non è stata invitata e quindi non ha potuto parteciparvi.

Evidentemente si tratta di una circostanza gravissima, che oltre a prefigurare un'indebita ingerenza politica su di un procedimento istruttorio che dovrebbe essere condotto sulla base di criteri di valutazione esclusivamente tecnici, aggrava il profilo di illegittimità degli atti procedurali posti in essere da codesta Provincia nei confronti dell'istanza presentata da R.E.I. S.r.l..

Il vigente ordinamento giuridico AIA, come sarà certamente noto alla Vs. Spett.le Amministrazione, nonché i principi generali base del procedimento amministrativo,

prevedono la necessaria partecipazione del Gestore in tutte le occasioni che assumano carattere decisorio pena l'illegittimità degli atti compiuti.

- **Sulla eventuale disponibilità della R.E.I. s.r.l. ad un aggiornamento funzionale e miglioramento della proposta.**

Doverosamente premesso e puntualizzato quanto sopra e pur essendovi evidenza e certezza dell'esistenza di altre discariche in esercizio autorizzate con i medesimi criteri di quella gestita dalla mia Cliente, si fa presente che il piano di coltivazione della discarica può essere comunque oggetto di un aggiornamento funzionale atto eventualmente a risolvere alcuni aspetti ritenuti potenzialmente controversi.

La scrivente, oltre ad aver elaborato una proposta che può essere ulteriormente migliorata, ha anche definito una seconda ipotesi alternativa che verrà di seguito descritta.

- **Miglioramento dell'ipotesi di cui all'istanza del 26/01/2021**

In merito alla soluzione proposta con l'istanza del 26/01/2021, la stessa può essere integrata e migliorata prevedendo la realizzazione di piste e percorsi di manovra per il mezzo telescopico, dotati di piastre o reti elettrosaldate funzionali a ripartire la pressione scaricata dai pneumatici su di una superficie maggiore. Infatti, il mezzo telescopico attualmente utilizzato dal gestore scarica sul suolo, attraverso l'impronta dei pneumatici, una pressione di circa 2,3 Kg/cmq. Nell'ipotesi di realizzare delle piste stabilizzate con piastre d'acciaio o di polietilene di 2,5x3,0 metri, si otterrebbe una distribuzione del carico tale da ridurre la pressione trasmessa al suolo dal mezzo telescopico su valori di circa 0,4 Kg/cmq. In tal modo, la sollecitazione trasmessa dal transito del mezzo telescopico sui sottostanti rifiuti risulterebbe risibile, in quanto paragonabile a quella esercitata da un impilamento verticale di lastre di eternit dell'altezza di 2,5 metri, ovvero da un singolo strato di rifiuti su quelli sottostanti. Adottando questa soluzione, lo schema di progressione delle fasi di riempimento dei volumi residui della discarica rimarrebbe quello proposto nell'istanza del 26/01/2021.

- **Ipotesi alternativa**

In alternativa all'ipotesi di cui sopra è stata elaborata un'ulteriore soluzione che lascerebbe immutato il piano di coltivazione e riempimento della discarica approvato con D.D. 522/2013.

Questa seconda ipotesi prevede la realizzazione di un sistema di piste di servizio utilizzabili dal mezzo telescopico per collocare i rifiuti all'interno della discarica senza transitare direttamente su quelli sottostanti. In tal caso, il mezzo telescopico transiterebbe sui terrapieni perimetrali in argilla (di adeguata larghezza) e su due piste di servizio parallele predisposte all'interno della discarica, posizionando i rifiuti nei vari settori di smaltimento. Analogamente alla soluzione precedente, anche in questo caso le piste interne alla discarica saranno realizzate con terreno sabbioso-calcarenitico integrato con materiali idonei a ripartire la pressione esercitata dal transito del mezzo telescopico.

Questa ipotesi verrebbe a creare una suddivisione della discarica in settori di smaltimento rettangolari separati da piste dedicate esclusivamente al transito del mezzo telescopico. Raggiunta la saturazione dei settori di smaltimento si procederebbe alla

contestuale sopraelevazione delle piste interne di servizio e degli argini perimetrali di argilla. Ovviamente, le piste interne alla discarica non saranno riempite con i rifiuti ma con materiale inerte compattato. In tal modo, il mezzo telescopico continuerà a transitare su materiale inerte (argilla nel caso delle piste perimetrali, materiale sabbioso-calcarenitico nel caso delle piste interne) senza sollecitare direttamente gli strati di rifiuti contenenti amianto che saranno smaltiti nei volumi residui della discarica.


- Per tutto quanto sopra esposto,

Con il presente riscontro alla Vostra prot. N. 0013271 del 26/03/2021, a valere anche quale memoria ex art. 10 L. n. 241/1990, la R.E.I. Recupero Ecologico Inerti s.r.l., in persona del Suo rappresentante legale che sottoscrive la presente per conferma e ratifica:

- 1) Conferma di aver provveduto immediatamente dopo le contestazioni del giugno 2017 (come descritto in narrativa) ad adottare tutte le azioni per la messa in sicurezza della discarica;
- 2) Ribadisce che alcuna attività di discarica relativa a carichi di rifiuti contenenti amianto è mai stata posta in essere dal giorno 11/07/2017 data di notifica del decreto di sequestro preventivo e contestuale verbale;
- 3) Contesta fermamente il provvedimento di avvio del procedimento di revoca della Det. Dir. N. 83 del 19/01/2011, e diffida, quindi, Codesta Spett.le Amministrazione alla conclusione del procedimento di revoca avviato per:
 - a) le motivazioni di cui in narrativa;
 - b) in quanto lo stesso risulta conseguente ad un "verbale" evidentemente illegittimo in quanto scaturito da una "riunione" tenutasi in data 11/03/2021 che, pur avendo assunto carattere decisionale, non ha visto l'invito e quindi la partecipazione del gestore;
- 4) Invita la provincia di Lecce a concludere il procedimento di modifica dell'AIA prot. N. 3415 del 26/01/2021 positivamente;
- 5) Avverte che, in caso di chiusura del procedimento con la revoca della Determina Dirigenziale n. 83/2011, nonché in caso di ulteriori elementi che, illegittimamente, costringano ancora a tenere chiusa la discarica de quo, si procederà senza indugio a richiedere presso tutte le sedi giudiziarie competenti di accertare le responsabilità amministrative e personali occorse ed ha richiedere gli ingenti danni subiti e subendi;
- 6) Rimane disponibile, ove l'Amministrazione lo ritenga utile, a valutare le due ipotesi migliorative sopra descritte che, si ribadisce, non comportano variazioni di volumetria della discarica ma modificano solo le modalità di riempimento dei volumi di smaltimento residui.

Seguono n. 6 allegati, in particolare:

- a) Rapporto conclusivo ispezione AIA 2014;
- b) Verbale di sopralluogo della Polizia Provinciale del 06/06/2017;
- c) Tav. 31-32-33-34 del progetto approvato della discarica ACTA di Ferrera Erbognone, attualmente in esercizio;
- d) Documentazione fotografica;



- e) Perizia giurata attestante lo stato dei luoghi al 29/03/2021 a firma dell'Ing. Di Donfrancesco Cristian;
 - f) Schema grafico della soluzione alternativa proposta.
- Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
Giuseppe Cesario Calò